

La marque du vrai produit suisse



Il marchio per i veri prodotti svizzeri

Statuti

SWISS LABEL

Società per la promozione dei prodotti e servizi svizzeri
Société pour la promotion des produits et services suisses

Schwarztorstrasse 26, Casella postale/Case postale, CH-3001 Berna/Berne
Tel. 031 380'14'35, Fax 031 380'14'15
E-mail: info@swisslabel.ch, <http://www.swisslabel.ch>

1. NOME, SEDE e SCOPO

Art. 1

Sotto il nome di SWISS LABEL, Società per la promozione dei prodotti e servizi svizzeri con il marchio della balestra, è costituita un'associazione con sede a Berna ai sensi dell'art. 60 e ssgg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

SWISS LABEL si propone:

- a) d'identificare in Svizzera e all'estero con il marchio della balestra l'origine dei prodotti e servizi svizzeri
- b) di mantenere e promuovere la consapevolezza dell'origine e della qualità degli acquirenti e dei consumatori
- c) di mantenere e promuovere la Svizzera quale piazza economica.

Art. 3

Per realizzare l'obiettivo, il Comitato di direzione di SWISS LABEL emana un Regolamento su protezione, tassa di utilizzazione, consegna, applicazione e controllo del marchio della balestra (Contratto d'utente).

2. ADESIONE

Art. 4

SWISS LABEL è composta da:

- a) membri attivi con diritto di voto e di utilizzazione, vale a dire ditte, associazioni professionali e di settore (e i loro membri), che hanno stipulato con l'associazione un Contratto d'utente e che s'identificano con gli obiettivi di SWISS LABEL;
- b) membri sostenitori senza diritto di voto e di utilizzazione, vale a dire ditte, organizzazioni, autorità e singole persone, che si sentono in sintonia con lo scopo di SWISS LABEL.

Art. 5

La domanda d'ammissione va presentata per iscritto. Il Comitato di direzione decide in merito all'adesione di nuovi membri. Può anche rifiutarla senza indicarne i motivi.

I membri ricevono, insieme alla conferma della loro adesione, un certificato.

Art. 6

L'uscita dall'associazione può aver luogo alla fine di un anno civile rispettando un termine di disdetta di sei mesi.

La disdetta entra in vigore solo dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi in corso. Con la cessazione dell'adesione si esingue anche il diritto ad utilizzare in qualsiasi modo il marchio della balestra.

Art. 7

Il Comitato di direzione può escludere un membro che viola le disposizioni del Contratto d'utente o gli interessi generali di SWISS LABEL. Contro la decisione di esclusione può essere interposto ricorso presso il Tribunale arbitrale entro 30 giorni.

3. ORGANIZZAZIONE

Art. 8

Gli organi di SWISS LABEL sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Comitato di direzione
- c) la Segreteria
- d) l'Ufficio di controllo.

a) L'Assemblea Generale

Art. 9

L'Assemblea Generale è il massimo organo dell'associazione. Ha luogo una volta all'anno, di regola nel primo semestre dell'anno civile.

Il Comitato di direzione può convocare in qualsiasi momento delle Assemblee Generali straordinarie. Un'Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata quando almeno un quinto dei membri ne fa richiesta al Comitato di direzione accompagnandola con una motivazione.

Le convocazioni per le Assemblee Generali devono essere effettuate almeno 14 giorni prima della data prevista per l'assemblea e devono includere l'ordine del giorno.

Art. 10

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale due persone per ogni membro.

Art. 11

L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale deve essere comunicato insieme alla convocazione. Nessuna decisione può essere presa su altri oggetti non previsti dall'ordine del giorno; fa eccezione, però, la decisione in merito ad una richiesta di convocazione di un'Assemblea Generale straordinaria presentata durante un'Assemblea Generale.

Altre richieste dei membri devono essere inoltrate per iscritto almeno 30 giorni prima dell'Assemblea Generale.

Art. 12

Ogni membro attivo dispone di un voto.

Art. 13

L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:

- a) approvazione del rapporto annuale
- b) approvazione del conto annuale e del bilancio
- c) determinazione dei contributi e degli emolumenti
- d) approvazione del budget
- e) elezione dei membri del Comitato di direzione e del Presidente
- f) elezione dell'Ufficio di controllo
- g) deliberazione sulle richieste del Comitato di direzione e dei membri
- h) modifica degli Statuti
- i) deliberazione sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 14

L'Assemblea Generale s'intende regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei presenti. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del Presidente. Scrutini e votazioni hanno

luogo in modo palese e con maggioranza semplice.

Su richiesta di un terzo dei membri presenti si può procedere a scrutinio segreto.

Le decisioni concernenti la modifica e l'integrazione degli Statuti di SWISS LABEL devono essere prese con una maggioranza di due terzi dei membri presenti.

b) Il Comitato di direzione

Art. 15

Il Comitato di direzione è composto da 5 a 9 membri. La durata del mandato è di quattro anni, al massimo però di 16 anni. Ad eccezione dell'elezione del Presidente, il Comitato di direzione si autocostruisce e sceglie tra i suoi membri uno o due Vicepresidenti.

Art. 16

Il Presidente prende parte alle votazioni per le delibere in seno al Comitato di direzione. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del Presidente.

Le decisioni del Comitato di direzione possono essere prese anche per corrispondenza.

Art. 17

Il Comitato di direzione stabilisce le linee guida dell'attività di SWISS LABEL ed è in particolare responsabile delle seguenti attività:

- a) elezione del Segretario
- b) emissione del Contratto d'utente e sorveglianza sul rispetto delle relative clausole
- c) preparazione delle attività che rientrano nella sfera di competenze dell'Assemblea Generale
- d) decisioni sull'accettazione di nuovi membri, rispettivamente sull'espulsione di membri.

Il Comitato di direzione può emanare un Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione.

Art. 18

Il Presidente e il Vicepresidente / i due Vicepresidenti sorvegliano l'attività della Segreteria.

Art. 19

Il Presidente, e in caso di suo impedimento il Vicepresidente, rappresentano l'associazione verso terzi. Il Presidente o il Vicepresidente incaricato e il Segretario impegnano l'associazione con firma collettiva a due giuridicamente vincolante. Per le attività correnti, il Segretario dispone della firma individuale.

c) La Segreteria

Art. 20

Il Segretario gestisce i collaboratori della Segreteria e i lavori correnti in conformità alle istruzioni degli organi competenti e in base ad iniziative proprie.

d) L'Ufficio di controllo

Art. 21

L'Ufficio di controllo è composto da due revisori e da un revisore supplente. Viene eletto dall'Assemblea Generale per una durata del mandato di due anni. L'Ufficio di controllo verifica il conto annuale e il bilancio, allestisce un rapporto scritto per l'Assemblea Generale e formula le necessarie richieste.

4. FINANZE

Art. 22

Le entrate di SWISS LABEL sono costituite da:

- a) tasse di utilizzazione
- b) contributi dei sostenitori
- c) altri contributi
- d) fondi acquisiti autonomamente.

Art. 23

I membri attivi pagano annualmente una tassa di utilizzazione basata sul loro fatturato.

I membri sostenitori versano un contributo a loro discrezione. Il contributo minimo viene stabilito dall'Assemblea Generale.

Ogni tre anni le tasse di utilizzazione vengono adeguate automaticamente al rincaro. La base di partenza per calcolare il rincaro è l'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al momento dell'entrata in vigore dei presenti Statuti.

Art. 24

Per gli impegni risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. È esclusa una responsabilità personale dei singoli membri.

Art. 25

Quale anno contabile è valido l'anno civile.

5. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26

Lo scioglimento dell'associazione richiede una maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

Lo scioglimento dell'associazione viene effettuato dal Presidente. Dopo l'adempimento di tutti gli impegni, un'eventuale eccedenza viene utilizzata conformemente alla decisione dell'Assemblea Generale.

6. TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 27

Le controversie in merito all'applicazione e all'interpretazione di questi Statuti e del Contratto d'utente vengono giudicate da un Tribunale arbitrale indipendente.

Art. 28

Il Tribunale arbitrale viene costituito caso per caso. Ogni parte designa un giudice conciliatore, che insieme nominano con votazione palese un presidente. Se i giudici conciliatori non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta di un presidente, questo verrà stabilito dal Presidente del Tribunale commerciale di Berna.

La procedura arbitrale sottostà al concordato intercantonale sulla giurisdizione arbitrale del 27 marzo 1969. In applicazione dell'art. 24 cpv.1 del concordato, le parti convengono che la procedura sia eseguita secondo le regole del Codice di procedura civile bernese e cioè la procedura ordinaria con scambio degli atti scritti. Il Tribunale arbitrale ha la sua sede a Berna.

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29

Il nuovo Contratto d'utente è valido per i membri esistenti entro 3 anni dall'entrata in vigore dei presenti Statuti.

Berna, 15 giugno 2005

SWISS LABEL

Il Presidente:

Il Segretario:

Bruno Zuppiger
Consigliere nazionale

Dr. Rudolf Horber